

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Maggio 2019

Approfondimento su: Le attività diverse (art. 6 CTS) degli enti no profit

Mer.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Giov.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Giov.30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Ven.31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Notiziario Fitel

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Le attività diverse (art. 6 CTS) degli enti no profit

E' stato dato il via libera al decreto attuativo per le attività diverse degli enti del Terzo settore, in attuazione dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

L'art. 6 del CTS stabilisce le condizioni cui devono sottostare le attività diverse previste nell'atto costitutivo o nello statuto: una di carattere qualitativo (la strumentalità), l'altra di carattere quantitativo (la secondarietà) rispetto alle attività di interesse generale.

Quanto al primo aspetto, le attività diverse si considerano strumentali se sono esercitate per la realizzazione, in forma esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente del Terzo settore. Pertanto, non vengono stabiliti criteri specifici (ad esempio, per ogni singola attività), ma un criterio generale. Mentre nella versione prevista dall'art. 148, c. 3 del TUIR, si pone una connessione diretta tra attività svolte e finalità istituzionali dell'ente, con la nuova norma il collegamento si ha tra attività diverse e finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Qualunque sia il tipo di attività diversa svolta e indipendentemente dal suo grado di connessione con l'attività di interesse generale esercitata dall'ente del Terzo settore, la sua natura strumentale va valutata sulla base della capacità di perseguire gli obiettivi sociali previsti dalla legge.

Per quanto riguarda i limiti quantitativi, si stabilisce che la secondarietà ricorre se:

- a) i ricavi da attività diverse non siano superiori al 30% delle entrate complessive (che comprendono anche contributi, sovvenzioni, erogazioni liberali, ecc.) dell'ente del Terzo settore;
- b) i ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.

I due limiti sono alternativi. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, c. 6 D.Lgs. 117/2017: "l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 nella relazione del bilancio o nella relazione di missione". Pertanto, questi documenti andranno evidenziati i sistemi a) o b) utilizzati per stabilire il rispetto del limite di secondarietà.

A questi fini (art. 6 del CTS) occorre considerare "l'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività diverse, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale". È interessante notare come sia al numeratore che al denominatore del rapporto viene preso in considerazione il tema della gratuità, sia a livello di cessione di beni che di prestazioni di servizio (volontariato).

Ora si pone il problema della valorizzazione del fenomeno. La Relazione illustrativa fornisce in proposito elementi che possono essere utili:

- le prestazioni volontarie vanno valorizzate tenendo conto della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;
- le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi vanno valorizzati per il loro valore normale.